

<b>I.S.I.S. ARCHIMEDE</b> <b>Treviglio</b>	<b>REGOLAMENTO</b> <b>COMITATO DI VALUTAZIONE DEI</b> <b>DOCENTI</b>	<b>Regolamento n.5</b> Pag.1 di 2 Rev. del 12.04.16
---	--	---

### **Art. 1 - Composizione e compiti**

1. Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica a partire dall'a.s. 2015-2016 i sensi ai dell' articolo 11 Dlgs 297/1994 come modificato dall'articolo 1 comma 129 della L.107/2015), dura in carica tre anni scolastici ed è presieduto dal dirigente scolastico; è composto da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto, da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Nessun compenso è previsto per i membri. Allo scadere del triennio di competenza viene avviata la procedura per l'individuazione dei nuovi membri. I componenti rimangono in carica fino a che non sia individuato il sostituto
2. **Il comitato**
  - a. individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
    - i. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
    - ii. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
    - iii. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
  - b. esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dalla componente docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor .
  - c. valuta il servizio di cui all'articolo 448 del DLgs 297/1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del medesimo D.Lgs.

### **Art. 2 - Individuazione dei membri del comitato scelti dal collegio docenti**

1. I due docenti scelti dal collegio dei docenti sono individuati dal collegio in seduta plenaria mediante elezione a scrutinio segreto. I docenti che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla per scritto al dirigente entro sette giorni dalla seduta del collegio in cui si procederà all'elezione. Le candidature sono comunicate all'albo entro cinque giorni dalla seduta.
2. Possono candidarsi tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato l'anno di prova
3. L'organizzazione dell'elezione, lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti sono affidati a tre docenti non candidati designati dal comitato elettorale di istituto su richiesta del dirigente.
4. Decadono dall'incarico i docenti trasferiti;
5. La sostituzione dei membri del comitato nel corso del triennio avviene mediante l'indizione di nuove elezioni da tenersi entro il mese di ottobre dell'anno scolastico di riferimento. Nel caso di dimissioni o decadenza in corso di anno scolastico subentra il docente primo dei non eletti; in caso di mancanza si procede a nuova elezione.

### **Art. 3 -Individuazione dei membri del comitato scelti dal consiglio di istituto**

1. I membri scelti dal consiglio di istituto sono designati mediante elezione a scrutinio segreto da tenersi durante una seduta del consiglio stesso. Lo spoglio delle schede avviene ad opera di tre

<b>I.S.I.S. ARCHIMEDE Treviglio</b>	<b>REGOLAMENTO COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI</b>	<b>Regolamento n.5</b> Pag.2 di 2 Rev. del 12.04.16
---	--	---

membri del consiglio di istituto non candidati.

2. Possono candidarsi i membri del consiglio di istituto, ciascuno per la propria componente; le candidature sono presentate al presidente del consiglio di istituto entro cinque giorni dalla seduta in cui è prevista l'elezione e vengono comunicate tempestivamente dal presidente a tutti i membri del consiglio. Nel caso non siano pervenute candidature il consiglio all'unanimità può ammettere candidature presentate nel corso della seduta stessa.
3. Decadono dall'incarico i docenti trasferiti, gli studenti che terminano gli studi e i genitori di studenti che abbiano terminato gli studi.
4. La sostituzione dei membri del comitato nel corso del triennio avviene mediante l'indizione di nuove elezioni da tenersi entro il mese di novembre dell'anno scolastico di riferimento. Nel caso di dimissioni o decadenza in corso di anno scolastico subentra per ciascuna componente il primo dei non eletti; in caso di mancanza si procede a nuova elezione.

#### **Art.4 - Lavori del comitato**

1. Il comitato è individuato con decreto del dirigente scolastico emanato ogniqualvolta ci sia una modifica della composizione.
2. Il comitato è validamente costituito anche qualora non tutte le componenti abbiano designato i loro membri. Il comitato si insedia entro un mese dall'individuazione di tutti i suoi membri ed è convocato dal presidente in base al calendario di lavori determinato nella prima seduta di ogni anno scolastico, quando ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno quattro componenti.
3. Nella prima seduta il presidente individua tra i docenti un segretario verbalizzante che rimane in carica per l'intero anno scolastico. Il verbale delle riunioni che riporta le deliberazioni assunte è conservato agli atti della scuola.
4. La seduta del comitato è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.

#### **Art. 5 Modifiche del presente regolamento**

1. Il presente regolamento può essere modificato o integrato, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta del presidente o della maggioranza dei membri.
2. Le modalità di individuazione dei membri del comitato di competenza di collegio docenti e consiglio di istituto sono modificate in base a proposte di modifica deliberate dall'organo competente.

*Approvato nella seduta del 12 aprile 2016*